

ESTRATTO DAL “REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE POLARE” APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n.11/2013 E MODIFICATO CON DELIBERA C.C. n.26/2105.

CAPO IV- LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI

Premessa

L'Amministrazione Comunale si propone, attraverso l'istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni di aprirsi all'ascolto delle realtà associative che operano nei diversi settori.

Funzione del presente regolamento è raccogliere e mantenere aggiornato l'elenco di tutte quelle realtà che, caratterizzate da spirito volontaristico e gratuità, oppure da finalità solidaristiche, culturali o di promozione sociale o sportive dell'intera collettività sono disposte ad offrire il loro contributo ideale, progettuale o critico utile a promuovere la partecipazione di tutta la collettività alla vita della Città.

Art. 37 - Istituzione dell'Albo

1. I seguenti criteri dettagliano le modalità di gestione e i requisiti di iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni, istituito con delibera Consiliare n. 147 del 22/05/1992 e ribadito dagli articoli 42 e 43 dello Statuto Comunale di Salò.
2. Al fine della corretta gestione dell'Albo, le associazioni già iscritte sono tenute a presentare entro 60 giorni dalla richiesta la documentazione prevista dal quarto comma, adeguando se necessario atto costitutivo e statuto. In caso di mancato adempimento le Associazioni già iscritte verranno cancellate d'ufficio dall'Albo.
3. L'albo viene costantemente aggiornato per nuove iscrizioni e cancellazioni inoltrate dagli interessati.
4. Per l'iscrizione all'Albo le Associazioni devono presentare il proprio atto costitutivo e lo statuto da cui risultino:
 - a) Sede legale e/o operativa nel Comune di Salò;
 - b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
 - c) volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, salvi i procedimenti sanzionatori regolati dallo Statuto, garanzia del diritto di recesso senza oneri per il socio;
 - d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
 - e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo in analogia a quanto previsto dall'art. 2532 secondo comma del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti, degli atti e dei registri;
 - f) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla

legge;

g) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad eccezione dei beni conferiti in comodato

h) intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;

i) compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto comunale.

1. La previsione della partecipazione dell'Amministrazione comunale, nella forma dell'inserimento di amministratori quali membri di diritto negli organi rappresentativi dell'Associazione, non ha alcun effetto in mancanza della formale conforme deliberazione di competenza del Consiglio comunale.

2. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, le Associazioni hanno l'obbligo di presentare entro il 31 marzo di ogni anno:

a) il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, opportunamente documentato e comprensivo del programma dettagliato delle attività svolte nell'anno di riferimento;

b) la dichiarazione dei contributi e/o sovvenzioni ricevuti da soggetti privati e/o da altri Enti pubblici, entrambe riferite all'anno solare precedente, sottoscritte dal legale rappresentante, riportando gli estremi di approvazione da parte degli organi sociali competenti;

c) dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 37 comma 4.

9. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 8 comporta, previa diffida, la cancellazione dall'Albo.

10. Nell'Albo possono essere inserite, qualora lo richiedano espressamente specificando gli estremi del Decreto Regionale, le associazioni di volontariato iscritte al registro di cui all'art. 5 della Legge Regionale 14 Febbraio 2008 n° 1, anche non aventi sede legale o operativa in Salò, purché in possesso dei requisiti previsti dal comma 4) del presente articolo;

Art. 38 - Soggetti esclusi

1. Sono esclusi dall'iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni: i gruppi politici e i movimenti partitici, le associazioni sindacali, professionali o di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.

Art. 39 - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni è gratuita va effettuata su apposito modulo e deve essere corredata della seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;

b) elenco delle cariche sociali e relativi nominativi ed indirizzi;

c) certificazione del numero dei soci (con precisazione dei residenti nel Comune di Salò);

d) relazione illustrativa dell'attività svolta opportunamente documentata.

1. Le modifiche dello statuto, delle cariche sociali e l'indirizzo della sede dell'associazione dovranno essere comunicate entro 30 giorni.

2. L'iscrizione all'Albo, previa istruttoria delle domande pervenute da parte dell'Ufficio competente, è disposta con deliberazione della Giunta comunale.

3. L'eventuale esclusione può essere disposta con deliberazione motivata solo in caso di carenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento.

4. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione.
5. Annualmente la Giunta comunale rende pubblico un elenco di tutte le Associazioni od altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, con l'indicazione del valore economico dei benefici non finanziari concessi o in essere tenendo conto, per le attrezzature, del loro ammortamento in relazione alla ragionevole durata delle stesse secondo criteri di corretta gestione.
6. Qualunque cittadino ha diritto di essere informato in merito all'attività svolta e documentata dalle Associazioni a cui sono erogati e assegnati contributi e benefici.

Art. 40 - Gestione dell'albo

L'ufficio comunale competente in materia di partecipazione, cura l'aggiornamento dell'albo provvedendo altresì alla cancellazione dallo stesso delle Associazioni che, nonostante diffida, non abbiano presentato entro 60 giorni la documentazione prevista dall'art. 39 del presente regolamento.

L'albo delle Associazioni è pubblico e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Salò. I dati contenuti nell'albo e visibili sul sito sono:

- 1) Denominazione dell'Ente
- 2) La sede legale e/o sede operativa
- 3) Il nominativo del legale rappresentante

Art. 41- Modalità di esercizio dei diritti

1. Il Comune favorisce, nei confronti delle associazioni e degli altri organismi di partecipazione, l'informazione sugli atti amministrativi e sui programmi adottati dall'Ente e riguardanti i settori di specifico interesse degli stessi.
2. Il diritto all'informazione sugli atti e programmi dell'Amministrazione Comunale è esercitato secondo le modalità previste dal regolamento dell'accesso agli atti e documenti amministrativi.
3. Le associazioni e gli organismi possono avanzare autonome proposte riguardanti il loro specifico campo di interesse.
4. Il Comune, ai sensi dell'art. 42 c. 3 dello Statuto comunale, può avvalersi delle associazioni e organismi di cui sopra per la realizzazione di servizi o progetti nei settori di specifico interesse delle singole associazioni stipulando con le stesse apposite convenzioni nel rispetto delle rispettive autonomie.

Art. 42 – Protocolli di intesa

Il Comune, ai sensi dell'art. 42 c. 4 dello Statuto comunale, al fine di valorizzare l'attività delle associazioni di volontariato nei settori di loro interesse, richiamato quanto già stabilito dal regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici, può prevedere, attraverso appositi protocolli di intesa, la partecipazione diretta di rappresentanti delle associazioni del volontariato in organismi di gestione dei servizi. Le modalità di detta partecipazione sono fissate con gli atti istitutivi degli organismi o di approvazione dei protocolli di intesa.

Art. 43 - Contributi e servizi

Solo le Associazioni iscritte all'albo, anche in ragione dell'attività svolta e compatibilmente con le disponibilità di bilancio possono ottenere:

- a) il patrocinio del Comune e l'utilizzo del logo;
- b) contributi, sovvenzioni, vantaggi economici anche mediante affissione e distribuzione di manifesti autorizzati dai competenti assessorati, l'uso temporaneo dei locali, attrezzature e beni mobili di proprietà comunale, secondo le modalità e i criteri previsti dal Regolamento comunale sulla concessione di contributi e benefici.

1. La richiesta di tali benefici non potrà essere avanzata se non trascorso almeno un anno dalla data di iscrizione all'Albo. Sono escluse da questa disposizione le associazioni già iscritte che si siano regolarizzate ai sensi del punto 2) dell'art. 37.

2. I contributi e benefici, di cui al comma 1, sono concessi soltanto se diretti al conseguimento degli obiettivi e alla realizzazione di programmi e iniziative rientranti nelle finalità sia delle associazioni che dell'Amministrazione Comunale.

Art. 44 - Norme transitorie

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti gli atti e provvedimenti istitutivi di forme di partecipazione e consultazione in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 45 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
 2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.